



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 4526

Seduta del 19/12/2012

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali **ANDREA GIBELLI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
GIOVANNI BOZZETTI
ROMANO COLOZZI
GIUSEPPE ANTONIO RENATO ELIAS
ANDREA GILARDONI

NAZZARENO GIOVANNELLI
FILIPPO GRASSIA
MARIO MELAZZINI
CAROLINA ELENA PELLEGRINI
LEONARDO SALVEMINI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Mario Melazzini

Oggetto

APPROVAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE, CONTENENTE DELLE LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI AI SENSI DELLA D.G.R. IX/4334 DEL 26 OTTOBRE 2012, PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) PER L'ANNO 2013

Il Dirigente Marco Patemoster

Il Direttore Generale Carlo Lucchina

L'atto si compone di 7 pagine

di cui 4 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali quadriennio normativo 2006 – 2009, biennio economico 2006-2007, e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- l'art. 14 che individua i contenuti demandati alla negoziazione regionale;
- l'art. 34, comma 12, che individua le OO.SS. di categoria legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali;

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) – biennio economico 2008 – 2009, stipulato in data 09.03.2010;

VISTA la D.G.R. n. VIII/3634 del 28 novembre 2006 con la quale sono stati istituiti:

- il Comitato Consultivo Regionale ai sensi dell'art. 25 ACN 23.03.2005 sopra citato, preposto alla definizione di "atti di indirizzo";
- la Delegazione Trattante di parte pubblica preposta all'adozione di preintese con le OO.SS. di categoria;

RICHIAMATE le D.G.R. n. VIII/5006 del 26.06.2007, D.G.R. n. VIII/7855 del 30 luglio 2008, D.G.R. n. VIII/9579 del 11.07.2009 e D.G.R. n. IX/2129 del 4.08.2011 con le quali sono stati approvati gli Accordi Integrativi Regionali per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi);

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1645 del 23.02.2011 con il quale, a seguito delle nuove nomine dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Lombarde, sono stati individuati i componenti di parte pubblica del Comitato Consultivo Regionale e della Delegazione Trattante;

VISTO l'allegato Accordo Integrativo Regionale, parte integrante del presente provvedimento, siglato in data 5 dicembre 2012 dalla Delegazione Trattante di parte pubblica e dalle OO.SS. degli specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi);



Regione Lombardia
LA GIUNTA

PRESO ATTO, altresì, che l'accordo suddetto è adottato nel rispetto della D.G.R. n. XI/4334 del 26.10.2012 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013 – (di concerto con l'assessore Pellegrini)";

Per le determinazioni assunte in premessa;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato Accordo Integrativo Regionale, parte integrante del presente provvedimento, siglato in data 05/12/2012 dalla Delegazione Trattante di parte pubblica e dalle OO.SS. degli specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi).

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE, CONTENENTE DELLE LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI AI SENSI DELLA DGR N. IX/4334 DEL 26 OTTOBRE 2012, PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, MEDICI VETERINARI, ED ALTRE PROFESSIONALITÀ (BIOLOGI CHIMICI E PSICOLOGI), PER L'ANNO 2013

Richiamato l'art. 1 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni, dalla legge n. 189 del 8 novembre 2012 recante: "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" che prevede la riforma della Medicina Convenzionata Territoriale.

Richiamata la DGR n. IX/4334 del 26 ottobre 2012, con la quale viene stabilito che :

- a) Gli Accordi Integrativi Regionali attualmente in vigore cessano la loro efficacia dal 1 gennaio 2013;
- b) Le Aziende dovranno sottoscrivere Accordi a livello Aziendale sulla base delle linee di indirizzo individuate a livello regionale con le OO.SS di categoria;
- c) Gli effetti economici di tali nuovi accordi avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione degli stessi e pertanto non potranno essere riconosciute risorse con effetto retroattivo;

Premesso che con gli Accordi Integrativi Regionali del 26 giugno 2007, del 30 luglio 2008, dell'11 giugno 2009 e del 20 luglio 2011, Regione Lombardia e le OO. SS. degli specialisti ambulatoriali e delle altre professionalità, hanno disciplinato tutti gli istituti demandati alla contrattazione regionale che si ritengono confermati per quanto non disposto dal presente Accordo.

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue


Programmi e progetti finalizzati (art. 31 Accordo Collettivo Nazionale)

Tutti gli specialisti ambulatoriali prendono parte a progetti aziendali che, rapportati alle competenze e alle responsabilità dei destinatari devono essere coerenti con i seguenti obiettivi di interesse di sistema:

- rispetto di protocolli e percorsi diagnostico terapeutici e riabilitativi condivisi con le ASL per patologie croniche e continuità delle cure;
- collaborazione alle azioni finalizzate al rispetto dei tempi di attesa deliberati dalla Giunta Regionale;
- semplificazione accessi ai servizi sanitari sociosanitari;
- miglioramento della qualità dei servizi e della sicurezza del paziente;
- miglioramento della comunicazione interna ed esterna all'azienda;
- condivisione di percorsi di prevenzione primaria e secondaria;

Si confermano per il 2013 le quote e le modalità di retribuzione previste dall'Accordo Integrativo Regionale del 20 luglio 2011 così come approvato dalla D.G.R. n. IX/2129 del 4 agosto 2011.

Si ribadisce che le spettanze verranno erogate sulla base dell'esito della valutazione effettuata dal "Nucleo di Valutazione Aziendale", tramite apposita certificazione, in modo proporzionale al raggiungimento degli obiettivi definiti dai progetti aziendali, previa informativa alle organizzazioni sindacali e comunicazione agli specialisti ed ai professionisti interessati.



Al fine di dare piena attuazione a quanto sopra indicato le Aziende, entro il 15 di dicembre 2012 dovranno inviare alla Direzione Generale Sanità le proposte dei progetti che intendono sottoporre ai medici specialisti e alle altre professionalità a valere sull'anno successivo.

La Direzione Generale Sanità si impegna a validare i progetti entro il successivo mese di gennaio.

Formazione permanente ECM

Fermo restando i principi sanciti, dai precedenti accordi regionali, fra cui:

- il rispetto delle specificità aziendali nella gestione delle attività formative;
- il percorso di validazione introdotto dall'Accordo Integrativo Regionale del 26 giugno 2007;
- la garanzia dell'assolvimento del debito formativo (calcolato in crediti) previsto dalla normativa vigente mediante la partecipazione, per la componente autogestita, ad eventi formativi sia nazionali che regionali;
- la definizione delle percentuali di formazione ad iniziativa aziendale (70% pari a 35 crediti/anno) e autogestita (30 % pari a 15 crediti/anno);

Regione Lombardia e le OO. SS. di categoria convengono che, anche per il 2013, la quota di formazione di pertinenza regionale ed aziendale debba essere programmata in modo tale da prevedere la presenza delle tre componenti di seguito riportate:

- formazione tecnico professionale;
- formazione gestionale;
- formazione relazionale.

Il programma dei corsi formativi di competenza della regione viene concordato in sede di commissione regionale per la formazione appositamente costituita anche sulla base dei risultati della stagione formativa 2011. Si conviene che la partecipazione a tale commissione non comporta alcun riconoscimento economico per i partecipanti.

Fermo restando che, qualora la programmazione della formazione, organizzata dalla Azienda o dalla Regione, non sia in grado di coprire il 70% del debito formativo annuale (come previsto dall'art. 33 comma 7 del vigente ACN), lo specialista ha facoltà di acquisire ulteriori crediti formativi in modo autonomo, allo scopo di ottenere il monte-crediti previsto, secondo le modalità stabilite dall'art. 9, comma 6, dell'Accordo Integrativo Regionale del 26 gennaio 2007. Le OO.SS. firmatarie del presente Accordo, si impegnano a promuovere presso i propri iscritti l'adesione ai corsi di formazione organizzati dalle Aziende e/o dalla Regione.

La Direzione Generale Sanità si riserva la facoltà di rivedere le tipologie di azioni formative nei seguenti casi:

- qualora la commissione regionale istituita ai sensi del presente Accordo Regionale, non riesca a trovare accordo sulla programmazione degli eventi formativi;
- qualora gli eventi formativi organizzati da Regione Lombardia dovessero essere annullati per mancata adesione.

Al fine di favorire l'aggiornamento tecnico-scientifico degli specialisti ambulatoriali e delle altre professionalità le parti concordano che, allo specialista che presenti motivata richiesta, possa essere concesso, previo parere favorevole della Direzione Generale dell'Azienda di riferimento, di conseguire i 15 crediti riconducibili alla formazione autogestita utilizzando un massimo di 32 ore.

In considerazione dei potenziali benefici che possono derivare alle Aziende, a fronte della valenza scientifica e specialistica per l'attività formativa di cui si tratta, le parti condividono la necessità che le competenze in tal modo acquisite divengano patrimonio da spendersi a favore della generalità degli specialisti ambulatoriali che operano presso le strutture Sanitarie della Lombardia, mediante programmazione ed erogazione di debita attività formativa, da definire a livello aziendale.



Criteri e modalità per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.

Le parti ribadiscono che, per il passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato degli incarichi dei medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari, ed altre professionalità (biologi chimici e psicologi) convenzionati con il Sistema Sanitario Regionali ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009, le Aziende Sanitarie della Lombardia devono fare riferimento a quanto stabilito dall'art. 5 dell'Accordo Regionale del 26 giugno 2007.

Copertura costi

Il costo del presente accordo deve trovare copertura all'interno dell'equilibrio economico finanziario complessivo di ogni singola azienda.

Durata Accordo

Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2013 fatta salva la facoltà di revisione entro il mese di luglio 2013.

Siglato in Milano il 5 dicembre 2012

Per la Direzione Generale Sanità:

Carlo Lucchina

Marco Paternoster

Maddalena Minoja

Marco Luca Caroli

Handwritten signatures of Carlo Lucchina, Marco Paternoster, Maddalena Minoja, and Marco Luca Caroli, each on a horizontal line.

Per le Aziende Sanitarie

Roberto Bollina

Alessandro Visconti

Paolo Moroni

Per gli Specialisti Ambulatoriali

Per SUMAI

Per CISL MEDICI

Per FEDERAZIONE MEDICI - UIL FPL

Handwritten signatures of Roberto Bollina, Alessandro Visconti, and Paolo Moroni, each on a horizontal line.

Handwritten signatures of Giuseppe Nelfi, Mazzino Danilo, and Giuseppe Viale, each on a horizontal line.

Per le altre professionalità

Per SUMAI

Per CISL MEDICI

Per FEDERAZIONE MEDICI - UIL FPL

GIUSEPPE NIELFI *Giuseppe Nielfi*
MAZZACANE DANILIO *Daniilo Mazzacane*
Giuseppe V. De *Giuseppe V. De*

[Handwritten signatures]